

A.T.I.V.A. - Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEI LAVORI DI “A55 – SISTEMA AUTOSTRADALE TANGENZIALE DI TORINO – TANGENZIALE SUD DI TORINO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI LATERALI DEL SOVRAPPASSO N. 9 – SVINCOLO SS. 20 LA LOGGIA, PROGR. KM 9+481”

ALLEGATO A

«DISCIPLINARE DI GARA»

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da A.T.I.V.A. S.p.A. (nel prosieguo, ATIVA), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori in epigrafe.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre prot. ATV/GARE 438/2019/U del 15/07/2019 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 [nel prosieguo “Codice”].

Il progetto è stato validato in data 06/02/2018.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Moncalieri (TO).

Divisione in Lotti: no, in quanto interventi per loro tipicità non ulteriormente divisibili.

RdA: 190443 CIG: 7978219A96 CUP: B27H19001210005.

CPV: 45233210-4

I compiti propri del Responsabile del procedimento per le fasi di gara, affidamento e stipula del contratto sono svolti, senza assumerne la relativa qualifica, dal responsabile della Direzione Patrimonio e Investimenti dott. ing. Davide Finello, Punti di contatto: Telefono: 0113814100; Posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it; Fax: 011 3814103¹.

La documentazione di gara comprende:

¹Ai sensi del comma 10 dell’articolo 31 del Codice, ATIVA non è tenuta alla nomina del “Responsabile del Procedimento” ma individua uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza è tenuta.

- a) Bando di gara.
- b) Disciplinare di gara, allegata domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta e relativa appendice, DGUE, lista delle categorie e lavorazioni.
- c) Capitolato speciale d'appalto.
- d) Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di valutazione dell'offerta, documentazione dell'offerta tecnica. Modalità di verifica delle offerte anormalmente basse.
- e) PSC.
- f) Schema di contratto.
- g) Elaborati progettuali.

1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- 1.1.** L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 671.085,39 IVA esclusa, di cui euro 173.581,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui euro 121.062,00 per oneri di sicurezza a corpo ed euro 52.519,75 per oneri di sicurezza a misura;
- 1.2.** L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad euro 497.503,64 di cui euro 364.521,90 per lavori a corpo ed euro 132.981,74 per lavori a misura.
- 1.3.** L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni.

Tabella 1 – tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile⁽¹⁾</i>
<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti e relative opere complementari</i>	OG3	III/II*	SI	530.017,85 di cui 162.019,27 per oneri della sicurezza	78,98	prevalente	SI
<i>Barriere stradali di sicurezza</i>	OS12-A	I	S.I.O.S.	115.241,84 di cui 11.221,62 per oneri della sicurezza	17,17	scorporabile	SI

<i>Apparecchiature strutturali speciali</i>	OS11	I	S.I.O.S.	25.825,70 di cui 340,86 per oneri della sicurezza	3,85	scorporabile	SI
Totale				671.085,39	100		

* *I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.*

(1) Lavori subappaltabili ai sensi dell'art. 105, commi 2 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e del Decreto 10 novembre 2016, n. 248. Si precisa che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto.

1.4. E' obbligatoria, ai sensi dell'art. 50 del Codice, l'applicazione dei contratti collettivi di settore, nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 177 del Codice relativo alla garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato e della salvaguardia delle professionalità.

1.5. L'appalto è finanziato mediante ricorso a mezzi propri della stazione appaltante.

1.6. Il corrispettivo è determinato a corpo e a misura.

1.7. All'appaltatore verrà corrisposta l'anticipazione pari al 20% del valore del contratto d'appalto, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice.

1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo quanto previsto nello schema di contratto. La misura delle penali è stabilita nello schema di contratto, cui si rinvia. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

1.9. L'eventuale subentro di un nuovo concessionario nella presente procedura di affidamento ovvero nel contratto deve essere garantito dai concorrenti, senza alcun onere aggiuntivo a carico del medesimo.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del DPR 207/2010 (nel prosieguo "Regolamento").

2.2 E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del Codice di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 2 ultimo periodo D.P.R. 207/2010 s.m.i.; il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori economici che partecipino alla gara in aggregazione di imprese di rete.

2.3 Non è consentito che i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice presentino offerta, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara (art. 48, comma 7 del Codice).

2.4 Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del Codice e dall'art. 92 comma 2 ultimo periodo del DP.R. 207/2010 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti, dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

2.5 Possono partecipare alla gara le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

2.6 Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 3.1. Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 3.1.1.** ► i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - 3.1.2.** ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - 3.1.3.** ► le cause di divieto previste dall'art. 11, comma 5, lett. d), secondo periodo, Legge 498/92 così come sostituito dall'art. 2, comma 85, D.L. 262/2006 convertito in Legge 286/2006 e s.m.i. (è vietata la partecipazione alla gara alle imprese comunque collegate ad ATIVA che siano realizzatrici della relativa progettazione);
- 3.2.** ► le cause di divieto previste dall'art. 24, comma 7 del Codice. Al riguardo si precisa che la progettazione è stata predisposta da ATIVA ENGINEERING S.p.A.
- 3.3.** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- 3.4.** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con delibera attuativa n. 111/2012; al riguardo i concorrenti devono aver attivato il PASSOE di cui all'art. 2 comma 3.2 della medesima delibera.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

- 5.1.** Il bando di gara, il disciplinare di gara, la lista delle categorie e delle lavorazioni e i documenti complementari sono disponibili sul sito internet www.ativa.it – scheda “Società” – sezione “Appalti e Fornitori” – voce “Gare d’Appalto”. Il DGUE è disponibile in formato word e xml, si rimanda a quanto previsto al punto 16.2 che segue.

La documentazione tecnica (elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo fra cui il Capitolato speciale d'appalto, l'Elenco prezzi di contratto, il Computo metrico estimativo, il Piano di sicurezza e coordinamento, lo Schema di contratto) è disponibile in formato pdf sul sito internet della stazione appaltante www.ativa.it – scheda “Società” – Sezione “Appalti e Fornitori” accedendo all'area riservata utilizzando username **bando2622** e password **svss20443**.

Il concorrente dovrà dichiarare di avere direttamente o tramite personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali.

- 5.2.** Il sopralluogo è **obbligatorio**.
- 5.3.** Il sopralluogo potrà avvenire dall'esterno delle pertinenze autostradali, in tal caso potrà essere effettuato autonomamente dall'operatore economico concorrente, e dovrà essere dichiarato in sede di gara nella domanda di ammissione alla gara (Allegato A1). Qualora l'operatore ravvisi la necessità di prendere visione dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori dall'interno delle pertinenze autostradali, onde evitare pericoli per sé e per gli utenti autostradali, dovrà richiedere apposita autorizzazione ai sensi degli articoli 175 e 176 codice della strada presso la stazione appaltante.
- 5.4.** La richiesta di sopralluogo ai sensi del secondo periodo del punto 5.3 deve essere inoltrata all'indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo pec; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
- 5.5.** La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 14.00 del 05/08/2019**.
- 5.6.** In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
- 5.7.** In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. CHIARIMENTI

- 6.1** Per eventuali chiarimenti unicamente di natura procedurale-amministrativa e per le informazioni tecniche necessarie, il concorrente potrà rivolgersi ad ATIVA tramite richiesta scritta a mezzo PEC all'indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.
- 6.2** Tali richieste di chiarimenti dovranno pervenire **entro le ore 14.00 del 26/08/2019**, pena la non considerazione delle stesse. Le risposte verranno inviate a mezzo fax/PEC al numero/indirizzo indicato dal concorrente nella richiesta almeno sei giorni prima della scadenza fissata per la ricezione delle offerte di cui al punto IV.3.4. del bando di gara.
- 6.3** Tutte le ulteriori informazioni fornite dalla stazione appaltante e inerenti la presente procedura (precisazioni in merito alle modalità di partecipazione alla gara, segnalazioni di eventuali errori materiali contenuti nel presente disciplinare e nei relativi allegati), qualora valutate di interesse per tutti i concorrenti, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo internet della stazione appaltante, nella sezione ove pubblicato il bando di gara, almeno sei giorni prima della scadenza fissata per la ricezione delle offerte di cui al punto IV.3.4. del bando di gara. Gli operatori economici sono pertanto invitati ad accedere alla suddetta sezione, area riservata, per prendere eventualmente visione delle stesse.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 7.1.** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura aperta **devono essere prodotte su supporto informatico con la sottoscrizione digitale secondo le modalità appositamente previste nel presente Disciplinare:**
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. su supporto informatico con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, se non risultante dalla visura C.C.I.A.A.;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 7.2.** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere prodotta su supporto informatico a firma digitale.
- 7.3.** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 7.4.** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5.** Per partecipare alla procedura di affidamento dovranno essere rese le dichiarazioni contenute nella **domanda di ammissione alla gara** "*Allegato A1 - Domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta e relativa appendice*" e nel **DGUE (compilando la Parte II sezioni A, B, C, D, la Parte III sezioni A, B, C, D, la Parte IV sezioni A, D, la Parte VI)**, documenti che potranno essere scaricati dal sito internet www.ativa.it nella sezione ove pubblicato il bando di gara.
- 7.6.** Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 (soccorso istruttorio), costituisce **causa di esclusione**.
- 7.7.** Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. COMUNICAZIONI

- 8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti sul plico di cui al punto 14.1. del presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate **preferibilmente a mezzo PEC**. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo di cui alle premesse del presente disciplinare; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- 8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO

- 9.1. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice e coloro che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
- 9.2. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.3. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice.
- 9.4. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'**esclusione dalla gara**.
- 9.5. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, fermi restando i limiti previsti dall'art. 89, comma 11 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 10.1.** Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- 10.2.** È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3.** L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salva facoltà della stazione appaltante di richiedere il differimento del predetto termine.
- 10.4.** Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 90 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario (spese di pubblicazione, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto di appalto).
- 10.5.** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6.** La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dall'Allegato A2. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016, tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applicano, altresì, i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.
- 10.7.** Le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 10.8.** La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, si riserva la facoltà di cui al medesimo articolo, nei casi ivi previsti.
- 11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**
- 11.1.** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del Codice, pari euro € 13.421,71 (tredicimilaquattrocentoventuno/71) e costituita, a scelta del concorrente, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:
- a. in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;

- b. in caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi la garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo.
 - c. Da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 11.2.** L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica, ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 11.3.** In caso di prestazione della garanzia provvisoria a mezzo bonifico bancario (Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di San Mauro Torinese, via Martiri della Libertà n. 58 cod. IBAN IT18H010303094000000601720 causale “cauzione provvisoria procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “A55 – adeguamento delle protezioni laterali del sovrappasso n. 9 – svincolo SS. 20 La Loggia CIG 7978219A96”) la data valuta per il beneficiario ATIVA S.p.A. **NON** potrà essere successiva al giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al punto 14.1.
- 11.4.** In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante assegno circolare, lo stesso dovrà recare la clausola “non trasferibile” e dovrà essere intestato ad ATIVA S.p.A. Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta, ed emesso da imprese bancarie aventi almeno una filiale sita nel territorio del Comune di Torino. Al fine di garantire la validità della garanzia per almeno 240 giorni e tenere la relativa somma vincolata per tutto il tempo prescritto, ATIVA potrà porre in ogni momento il titolo all'incasso.
- 11.5.** In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- 11.5.1.** essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'articolo 103 comma 9 del Codice (redatta secondo gli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31);
 - 11.5.2.** essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. **La polizza dovrà essere prodotta con firma digitale esclusivamente su supporto informatico riportante la dicitura “Cauzione CIG 7978219A96” da inserirsi nella busta “A Documentazione amministrativa”;**

- 11.5.3.** riportare l'autentica della sottoscrizione. L'autentica della sottoscrizione deve essere apposta da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 2703 del codice civile;
- 11.5.4.** essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 11.5.5.** avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 11.5.6.** essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, per un ulteriore periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia qualora, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 11.5.7.** qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 11.5.8.** prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice: tale dichiarazione non dovrà essere prevista nella garanzia nella ipotesi in cui l'impegno venga assunto da fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria **(File da inserirsi sullo stesso supporto informatico di cui sopra)**. L'obbligo di corredare l'offerta con l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva **non** si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11.6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del presente punto 11.6. per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti capoversi, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al punto 11.6. l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

11.7. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio ovvero dalle singole imprese consorziate.

11.8. Con riferimento alla garanzia provvisoria del concorrente risultato secondo in graduatoria, essa sarà svincolata con la comunicazione di stipula del contratto di cui all'art. 76 comma 5, lett. d) del Codice. La garanzia provvisoria del concorrente aggiudicatario sarà svincolata, infine, all'atto della stipula del contratto ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.

11.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

11.9.1. la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

11.9.2. la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Codice, per una somma assicurata:

- pari all'importo di aggiudicazione, da imputare alla sezione A, partita I (opere);
- euro 300.000,00 da imputare alla sezione A, partita II (opere o impianti preesistenti);
- euro 50.000,00 da imputare alla sezione A, partita III (costi di demolizione e sgombero);
- per la responsabilità civile verso terzi: almeno di euro 500.000,00 da imputare alla sezione B.

12. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 70,00 (settanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 19 dicembre 2018, n. 1174.

13. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1. possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del Codice da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ex artt. 61, 63 e 92 D.P.R. 207/2010.

Qualora l'operatore economico si sia sottoposto a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione SOA, lo stesso non potrà partecipare alle gare dalla data di scadenza del triennio e fino all'esito positivo della verifica di cui all'art. 77, comma 1, D.P.R. 207/2010. Qualora l'operatore economico si sia sottoposto a verifica prima della scadenza del triennio di validità della attestazione SOA dovrà darne atto nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta con idonea documentazione. In caso di verifica triennale o quinquennale conclusa alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta ma non ancora acquisita al sistema dovrà esserne dato atto nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta.

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

- 13.1.2.** I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.
- 13.1.3.** Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f) ed g) del Codice, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- 13.1.4.** Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.
- 13.1.5.** I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

13.1.6. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

13.1.7. gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla parte II, titolo III del Regolamento, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento.

13.2. In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice e fermi restando i limiti di cui al comma 11 del medesimo articolo, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

13.4. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.5. **Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.**

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo del servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata entro il termine di scadenza perentorio fissato nel Bando di Gara al punto IV.3.4, esclusivamente all'indirizzo: ATIVA S.p.A., Strada della Cebrosa, 86, piano 5°, cap. 10156, TORINO (ITALIA). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.2. ► **A pena di esclusione**, i plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati con nastro adesivo o ceralacca sui lembi di chiusura e controfirmati sui lembi di chiusura oppure timbrati sui lembi di chiusura in modo comunque da garantire la segretezza delle offerte. Per lembi di chiusura si intendono quelli chiusi direttamente dall'offerente con esclusione di quelli chiusi dal fabbricante delle buste.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo apposto sul plico dagli uffici della stazione appaltante.

14.3. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico recandosi all'indirizzo di cui sopra e fermo restando quanto prescritto al precedente punto 14.1. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

14.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura "procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "A55 – Sistema Autostradale Tangenziale di Torino – Tangenziale Sud di Torino – interventi di adeguamento delle protezioni laterali del sovrappasso n. 9 – svincolo SS. 20 La Loggia, progr. Km 9+481" - RDA, CIG, CUP".

14.5. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. In caso di avvalimento vanno riportati i dati dell'impresa ausiliaria.

14.6. ► Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, come indicato nel precedente punto 14.1, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

14.6.1. "A - Documentazione Amministrativa";

14.6.2. "B – Offerta Tecnica";

14.6.3. "C - Offerta Economica".

14.7. La mancata separazione dell'Offerta Economica dalla Documentazione Amministrativa e/o dalla Offerta Tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti non contenuti nella busta dedicata a tale offerta, costituirà **causa di esclusione**.

14.8. Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Conservazione dei plichi e della relativa documentazione

I plichi verranno conservati presso i competenti uffici della stazione appaltante nello stato in cui perverranno alla stazione appaltante medesima in apposito archivio al quale avrà accesso unicamente il personale autorizzato.

Verrà dato atto dello stato dei plichi al momento dell'arrivo presso ATIVA con apposito verbale di ricezione, consegnato alla Commissione insieme ai plichi pervenuti.

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente agli operatori. I plichi non aperti verranno invece restituiti a cura e spese del richiedente, previa richiesta scritta, una volta decorsi i termini per l'impugnazione.

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni saranno conservati presso i competenti uffici di ATIVA.

I documenti di gara al termine di ciascuna seduta verranno consegnati dalla Commissione al personale di ATIVA a ciò autorizzato per la relativa conservazione secondo le modalità sopra indicate.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice utilizzando i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel dettaglio nell'Allegato A2 al presente Disciplinare, facente parte integrante della documentazione di gara disponibile sul sito internet www.ativa.it.

La stazione appaltante per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse procederà ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Ai sensi del medesimo art. 97, comma 5, lett. c), la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento agli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti **documenti da produrre esclusivamente su supporto informatico, sottoscritti con firma digitale riportante la dicitura "Busta A – Documentazione Amministrativa"**:

- 16.1. ► domanda di partecipazione** sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, se non risultante dalla visura CCIAA;

Si precisa che:

16.1.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.2. ► **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** -il cui modello è disponibile, sia in formato word che in formato xml, sul sito internet della stazione appaltante- come previsto nell'allegato 1 alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 – Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE, **da trasmettere esclusivamente in formato elettronico, debitamente sottoscritto con firma elettronica, compilato secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, su supporto informatico da inserire all'interno della busta "A – Documentazione amministrativa"**. Il DGUE in formato xml è compilabile a mezzo del Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE della Commissione Europea al link <https://ec.europa.eu/tools/espd>).

Nel DGUE il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta (ferme restando le precisazioni che seguono), fra l'altro, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice e precisamente:

1. l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (tale dichiarazione non è contemplata nel DGUE, essendo stata introdotta dal D.Lgs. 56/2017: pertanto dovrà essere resa, a pena di esclusione, nell'appendice alla domanda di partecipazione);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

2. la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(La dichiarazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere resa anche con riferimento: al titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione deve essere resa anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, con pagamento o impegno formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale);

4.a) Di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

4.b) di non essere sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni *(resta fermo quanto previsto dagli articoli 110 del d.lgs. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267);*

4.c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

4.c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (tale dichiarazione non è contemplata nel DGUE, essendo stata introdotta dal D.L. 135/2018, convertito nella legge 12/2019: pertanto dovrà essere resa, a pena di esclusione, nell'appendice alla domanda di partecipazione);

4.c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (tale dichiarazione non è contemplata nel DGUE, essendo stata introdotta dal D.L. 135/2018, convertito nella legge 12/2019: pertanto dovrà essere resa, a pena di esclusione, nell'appendice alla domanda di partecipazione);

4.c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (tale dichiarazione non è contemplata nel DGUE, essendo stata introdotta dalla legge n. 55/2019 di conversione del decreto legge n. 32/2019: pertanto dovrà essere resa, a pena di esclusione, nell'appendice alla domanda di partecipazione);

4.d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;

4.e) di non aver posto in atto una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di selezione;

4.f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4.f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (tale dichiarazione non è contemplata nel DGUE, essendo stata introdotta dal D.Lgs. 56/2017: pertanto dovrà essere resa, a pena di esclusione, nell'appendice alla domanda di partecipazione);

4.f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico dell'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (tale dichiarazione non è contemplata nel DGUE, essendo stata introdotta dal D.Lgs. 56/2017: pertanto dovrà essere resa, a pena di esclusione, nell'appendice alla domanda di partecipazione);

g) di non essere iscritto al casellario informatico dell'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 legge 19 marzo 1990, n. 55; al riguardo, si precisa che la violazione del divieto comporta l'esclusione per un anno dall'accertamento definitivo della violazione stessa e l'esclusione è comunque operante laddove la violazione non sia stata rimossa;

i) il possesso della certificazione di cui all'art. 17 legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero l'autocertificazione circa la sussistenza del medesimo requisito;

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (*salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*);

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 4, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

16.3. Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f),g), e comma 2 devono essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa personalmente dai predetti soggetti ovvero dal legale rappresentante con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata;
4. le attestazioni di cui al paragrafo 16.2 devono essere rese, in caso di avvalimento, anche dalla impresa ausiliaria;

5. Dovranno essere anche rese, come sopra specificato, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui alla appendice alla dichiarazione sostitutiva a corredo dell'offerta.

16.4. ► dichiarazione sostitutiva, da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
- b. indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare e del direttore tecnico dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci e del direttore tecnico della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio;
- c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- d. indica le eventuali operazioni straordinarie (trasformazione, fusione o scissione) che abbiano interessato la società nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la data e la tipologia dell'operazione straordinaria realizzata, i nominativi, le qualifiche, data di nascita e residenza di direttori tecnici, titolari, tutti i soci, i soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza cessati dalla carica a seguito dell'operazione straordinaria.

In caso di operazione straordinaria le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), del comma 1 e quella di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice, dovranno essere rese a pena di esclusione anche dai soggetti sopra indicati.

- e. Indica le eventuali cessioni e affitti di azienda o di un suo ramo sia in qualità di cedente che di cessionario nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, con le indicazioni dell'impresa rispettivamente cedente o cessionaria, la data e la tipologia dell'operazione realizzata, i nominativi, le qualifiche, data di nascita e residenza di direttori tecnici, titolari, tutti i soci, i soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza dell'impresa cedente o locatrice.

In caso di cessione o affitto d'azienda le dichiarazioni di cui alle lettere lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del comma 1 e quella di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice, dovranno essere rese a pena di esclusione anche dai soggetti sopra indicati.

- f. Indica che l'impresa non è consorziata in un consorzio di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

[oppure]

- f.1) Indica il consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice al quale partecipa;

- g. *(nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice a pena di esclusione*, per quali consorziati il consorzio concorre e di essere a conoscenza del fatto che relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

Le dichiarazioni devono essere rese anche da tutti i consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, hanno indicato di concorrere ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice.

- 16.5. attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, **a pena di esclusione**, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e l'esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale.

nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

- 16.6. in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. **dichiarazione sostitutiva** con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

c. **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) attesta l'assenza, in capo all'impresa ausiliaria, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

d. **originale o copia autentica del contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, e conseguente **esclusione** dalla procedura, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

16.7. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, ora ANAC.

16.8. **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

- 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- 16.9.** Indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.
- 16.10.** Indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione obbligatoria, che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
- 16.11.** Indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
- Allega documento attestante la garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno, **a pena di esclusione**, a rilasciare la garanzia definitiva. L'obbligo di corredare l'offerta con l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva **non** si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 16.12.** [*eventuale*] dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.
- 16.13.** **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità** di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara.
- 16.14.** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - indica le generalità dei familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011;

- d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- 16.15. Copia dello Schema di Contratto** sottoscritto per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola ovvero, nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE; lo Schema di Contratto è visionabile e scaricabile dal sito internet della stazione appaltante www.ativa.it scheda "Società" - Sezione "Appalti e Fornitori" accedendo all'area riservata con le password indicate al punto 5.1 del presente disciplinare di gara.
- 16.16.** dichiara di aver preso atto e tenuto conto nella formulazione dell'offerta che ATIVA ha adottato un Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. ed un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001, UNI EN ISO 14001, UNI CEI ISO/IEC 27001, UNI ISO 39001 e SA8000 e di impegnarsi ad applicare i principi in essi contenuti;
- 16.17.** dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, nello Schema di contratto, nel Capitolato speciale d'appalto, nell'Elenco prezzi di contratto, nel Piano di sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del progetto esecutivo;
- 16.18.** dichiara di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, e del fatto che i medesimi oneri non sono soggetti a ribasso;
- 16.19.** dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta e nella determinazione del ribasso, delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 16.20.** dichiara di aver tenuto conto nell'offerta di tutti gli oneri previsti a carico dell'appaltatore, in particolare, dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto;
- 16.21.** dichiara di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale sono previsti i lavori e di impegnarsi a far osservare le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti;
- 16.22.** dichiara che per la fornitura dei prodotti per i quali è previsto come obbligatorio il rispetto di particolari specifiche tecniche, quali ad esempio la marcatura CE, si atterrà alle relative normative;

- 16.23.** dichiara che per la fornitura delle barriere di sicurezza si atterrà a quanto prescritto negli elaborati di progetto ed in particolare nel Capitolato speciale d'appalto [*qualora previsto in progetto*];
- 16.24.** dichiara di prendere atto e aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che i lavori dovranno essere eseguiti in presenza di traffico, secondo le indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo e che la stazione appaltante, in funzione delle esigenze della viabilità e della sicurezza del traffico, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, come nel caso di traffico intenso nelle festività o nelle ore di punta o in corrispondenza di esodi estivi, oppure in caso di incidenti o di avverse condizioni metereologiche, potrà ordinare di sospendere in tutto o in parte i lavori e di far rimuovere i relativi cantieri, potendo disporre per garantire il servizio di manutenzione invernale, anche la sospensione totale dei lavori con rimozione dei relativi cantieri per tutto il periodo invernale, **compreso fra il 1° novembre ed il 31 marzo di ogni anno**, senza che per dette sospensioni l'appaltatore possa rivendicare variazioni dei prezzi contrattuali o accampare pretese di indennizzi vari e/o di maggiori compensi;
- 16.25.** dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a corpo e a misura e che, pertanto, il prezzo per la quota a corpo convenuto è fisso e invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione fermo restando quanto stabilito nello Schema di contratto;
- 16.26.** dichiara di avere controllato le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- 16.27.** dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 16.28.** dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- 16.29.** dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta che per le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione la stazione appaltante si atterrà alle vigenti disposizioni di legge;
- 16.30.** dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta che le spese di contratto, le spese di bollo e di registro del contratto e dei relativi allegati sono a carico dell'aggiudicatario;

- 16.31.** dichiara di esonerare la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità ed onere che possa derivare in conseguenza della sopravvenuta insindacabile decisione della stessa stazione appaltante di non procedere all'esperienza della procedura aperta o all'aggiudicazione dell'appalto sulla base delle offerte ricevute;
- 16.32.** dichiara di rinunciare alla facoltà di opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare l'esecuzione di prestazioni comunque dovute in favore della stazione appaltante qualora circostanze di qualsiasi tipo o atti d'imperio legislativi, amministrativi o giurisdizionali non consentano il compimento della gara o l'esecuzione del contratto;
- 16.33.** dichiara di impegnarsi ad utilizzare i dati e le informazioni (gli elaborati progettuali, ecc.) ottenuti da ATIVA, esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara con esclusione di ogni altra e diversa finalità e a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi tali dati e informazioni, se non previa autorizzazione scritta di ATIVA;
- 16.34.** dichiara di autorizzare fin d'ora ATIVA ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni competenti i dati necessari per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ai fini della partecipazione alla gara;
- 16.35.** dichiara di aver tenuto conto per l'offerta delle deroghe previste dal presente disciplinare di gara ai termini di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.;
- 16.36.** *[in caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante assegno circolare]* acconsente a che ATIVA incassi il titolo anche ove non ricorrano le ipotesi per le quali la garanzia provvisoria può essere escussa, salva in ogni caso la restituzione della stessa somma da parte di ATIVA S.p.A. entro e non oltre il termine di 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite bonifico alle coordinate bancarie indicate, prendendo altresì atto che le relative somme sono infruttifere, e che ATIVA non corrisponderà alcun interesse sulle stesse.
- 16.37. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 16.38.** atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare** con indicazione delle imprese consorziate;
- 16.39.** dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48 comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 16.40.** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 16.41.** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 16.42.** Dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 16.43.** Dichiarazione, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, resa da ciascun concorrente attestante:
- 16.43.1 l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 16.43.2 l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- 16.43.3 la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 16.44.** copia autentica del contratto di rete, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 16.45.** Dichiarazione, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.46. Dichiarazione, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.47. copia autentica del contratto di rete, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16.48. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.49. copia autentica del contratto di rete, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

16.50. copia autentica del contratto di rete, **da produrre secondo le modalità di cui al punto 16 del presente Disciplinare**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

17.1. Nella busta "B – Offerta tecnica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la documentazione richiesta ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'Allegato A2, facente parte della documentazione di gara disponibile sul sito internet www.ativa.it.

Tutta la documentazione costituente l'Offerta Tecnica **dovrà essere prodotta esclusivamente su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale riportante la dicitura "Documentazione busta B – Offerta Tecnica" e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore. La documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, se non risultante dalla visura C.C.I.A.A..

N.B. La presenza nella documentazione contenuta all'interno dell'Offerta Tecnica di qualsivoglia indicazione di carattere economico relativa all'Offerta Economica (busta C) costituisce **causa di esclusione** dalla gara.

17.2. In caso di Raggruppamenti temporanei d'impresе, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo o quale rappresentante del consorzio o GEIE.

17.3. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.

17.4. In caso di Consorzio stabile, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri, del Consorzio nonché, ove indicati, dei consorziati designati.

17.5. In caso di Consorzio di cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri, del Consorzio e dei consorziati designati.

- 17.6. Sarà attribuito punteggio pari a 0 (zero) agli elementi dell'offerta tecnica per i quali non sia stata prodotta la relativa documentazione prevista nell'Allegato A2.
- 17.7. La valutazione della componente qualità e valore tecnico dell'offerta sarà effettuata secondo i criteri indicati nell'Allegato A2 facente parte della documentazione di gara disponibile sul sito internet www.ativa.it.

18. **CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”**

- 18.1. Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione, **prodotta esclusivamente su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale riportante la dicitura “Documentazione busta C – Offerta Economica”**:

“**Lista delle categorie e delle lavorazioni**” (Allegato A.3.), messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte, in base alla quale sono determinati i prezzi di contratto, il prezzo globale richiesto al netto degli oneri per la sicurezza, inferiore a quello posto a base di gara ed il conseguente ribasso percentuale.

La “Lista” suddetta è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero d'ordine e la tariffa delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta colonna.

I prezzi di contratto saranno quelli offerti nella “*Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori*” per ciascuna voce dei lavori a misura nonché, per la voce a corpo, il prezzo a corpo offerto per i lavori a corpo previsti in progetto, salvo quanto precisato nel prosieguo in caso di errori di calcolo;

il concorrente ha l'obbligo di controllare, per la parte a corpo, i prezzi elementari riportati nel Computo metrico estimativo e negli elaborati progettuali; in esito a tale verifica il concorrente, nell'indicare il prezzo a corpo offerto nella “*Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori*”, deve tenere conto anche delle maggiori o minori quantità occorrenti o di ulteriori eventuali quantità di lavori, forniture e noli non previsti in progetto;

gli oneri della sicurezza previsti nel piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati non potranno comunque essere soggetti a ribasso d'asta.

In apposito “Foglio riepilogativo” posto in calce alla “Lista” deve essere indicato il prezzo globale (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori, inferiore all’importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto importo complessivo dell’appalto al netto del totale degli oneri di sicurezza. Si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere. Dovranno altresì essere indicati gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, nonché indicato, in cifre e in lettere, il costo per la manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice. Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

La percentuale di ribasso sull’importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza è determinata mediante la seguente operazione:

$$r = [(Pg-Po)/Pg] \times 100$$

dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo complessivo dell’appalto al netto del totale degli oneri di sicurezza, “Po” prezzo globale richiesto al netto del totale degli oneri di sicurezza di cui sopra.

Si precisa che la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della “*Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori*” tenendo per validi le quantità ed i prezzi offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o le somme. In caso di discordanza fra l’importo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi offerti sono corretti in misura costante in base alla percentuale di discordanza mantenendo comunque valida la percentuale di ribasso offerta. I prezzi offerti, eventualmente corretti in base a quanto sopra, costituiscono l’elenco prezzi di contratto.

Per errori di calcolo si devono intendere esclusivamente errori nella determinazione dei prodotti delle quantità previste in progetto per i prezzi offerti espressi in lettere ed errori nella determinazione del prezzo complessivo offerto dato dalla somma di tali prodotti.

- 18.2.** La Lista delle categorie e delle lavorazioni, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la lista può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura, se non risultante dalla visura della CCIAA.

- 18.3.** In caso di Raggruppamenti temporanei d'impresе, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la Lista delle categorie e delle lavorazioni dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo o quale rappresentante del consorzio o GEIE.
- 18.4.** In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti, la Lista delle categorie e delle lavorazioni dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.
- 18.5.** In caso di Consorzio stabile, la Lista delle categorie e delle lavorazioni dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito di idonei poteri, del Consorzio nonché, ove indicati, dei consorziati designati.
- 18.6.** In caso di Consorzio di cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane, la Lista delle categorie e delle lavorazioni dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri, del Consorzio e dei consorziati designati.
- 18.7.** Le firme **a pena di esclusione** devono essere apposte in modo chiaro e leggibile e devono riportare la menzione della qualifica del firmatario. Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, deve essere trasmessa copia della relativa procura, salvo che la stessa risulti dalla visura della CCIAA.

19. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

19.1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà demandata ad apposita Commissione². La valutazione delle offerte avverrà secondo i criteri e le modalità di calcolo e attribuzione indicati nell'Allegato A2, facente parte della documentazione di gara disponibile sul sito internet www.ativa.it.

19.2. Attribuzione dei punteggi

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera della Commissione secondo le modalità descritte nell'Allegato A2. La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice e delle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa" pubblicate sulla GURI n. 238 del 11 ottobre 2016, aggiornate con Delibera del 2 maggio 2018 pubblicata sulla GURI n. 120 del 25 maggio 2018.

² Ai sensi dell'articolo 77 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

19.3. Qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo assegnato ad un criterio, al fine di preservare la proporzione stabilita tra i diversi elementi di ponderazione, la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi previsti per l'elemento di partenza. Non è prevista per l'intera offerta tecnica (seconda riparametrazione).

Non si procederà alla riparametrazione in caso di unica offerta ammessa.

L'operazione di riparametrazione avverrà secondo le modalità indicate nel documento allegato A2. In particolare la riparametrazione verrà effettuata assegnando il punteggio massimo al Concorrente che ha ottenuto il coefficiente più alto e assegnando alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. I punteggi così rideterminati saranno espressi fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l'offerta tecnica e quella economica differenti, risulterà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore in relazione all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per quella economica si procederà mediante sorteggio.

20. SPIEGAZIONI PER L'ANALISI DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

Qualora un'offerta risultasse anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà all'offerente le spiegazioni di cui all'articolo 97 del Codice. La stazione appaltante formulerà la richiesta di spiegazioni al concorrente per iscritto, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.

La verifica delle offerte anormalmente basse viene effettuata sulla base di quanto definito all'art. 97, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

Si precisa che:

- per economicità, efficienza, efficacia e tempestività del procedimento secondo i principi dettati dall'art. 1 della legge n. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica in quanto giudicata anomala, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala;
- in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente;

- qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si rimanda a quanto previsto al punto 19;
- la stazione appaltante può richiedere tutte le spiegazioni ritenute utili per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta nel suo complesso. Nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare il concorrente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
- le spiegazioni possono riferirsi anche all'economia del metodo di costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori ed all'originalità dei lavori proposti dall'offerente;
- non sono ammesse spiegazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, e in relazione agli oneri di sicurezza;
- qualora le spiegazioni fornite dall'operatore non siano sufficienti a pervenire ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta nel suo complesso, potranno essere richieste, sempre per iscritto, eventuali precisazioni e/o chiarimenti ritenuti pertinenti, assegnando un termine perentorio non inferiore a 5 (cinque) giorni;
- la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e le eventuali precisazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

21.1. Operazioni di gara

21.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale di ATIVA in Strada della Cebrosa, 86, Scala A, Piano 5° – 10156 TORINO il giorno **12/09/2019** alle ore **9.30**.

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

La Commissione sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. La prima seduta potrà essere anticipata o rinviata ad altra ora o giorno anche in relazione alla disponibilità dichiarata dalla Commissione. Tutte le sedute di gara potranno essere rinviate, sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno.

21.1.2. L'eventuale nuova data della prima seduta di gara verrà resa nota mediante comunicazione sul profilo internet della stazione appaltante www.ativa.it, ove pubblicato il bando di gara. Le eventuali ulteriori sedute pubbliche di gara avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e alle ore che verranno rese note con le medesime modalità di cui sopra.

21.1.3. La Commissione procederà anzitutto, in seduta pubblica, alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità.

21.1.4. Successivamente, sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza all'interno della busta "A – Documentazione Amministrativa", della busta "B – Offerta Tecnica" e della busta "C – Offerta Economica".

21.1.5. Procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "A- Documentazione Amministrativa" e alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 21.1.5.1.

21.1.5.1. Verifica della documentazione amministrativa

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede a:

- verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, se del caso, a ricorrere alla procedura di cui all'art. 83, comma 9 del Codice;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- verificare che i concorrenti non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dal bando di gara e dal presente disciplinare o dalla legge;
- verificare, ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice che non abbia presentato offerta l'affidatario dell'incarico di progettazione, suoi dipendenti, suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e loro dipendenti ovvero affidatari di attività di supporto alla progettazione e loro dipendenti, ovvero concorrenti che siano in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con l'affidatario dell'incarico di progettazione ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- verificare che nel caso abbiano presentato offerta i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, gli stessi non abbiano presentato offerta in raggruppamento temporaneo con una o più delle proprie consorziate ed in caso positivo ad escludere l'offerta dalla gara;

- verificare che le singole imprese che partecipano in raggruppamento temporaneo o in consorzio ex art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;
 - in caso di avvalimento, verificare che della stessa impresa ausiliaria non si sia avvalso più di un concorrente ed in caso positivo ad escludere dalla gara tutte le offerte;
 - in caso di avvalimento, verificare che l'impresa ausiliaria non partecipi alla gara in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara tutte le offerte.
- 21.1.6** In seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste "B – Offerta Tecnica" e alla presa d'atto del relativo contenuto per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati.
- 21.1.7** In seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 del presente disciplinare di gara.
- 21.1.8** Successivamente, in seduta pubblica, procederà alla:
- lettura dei punteggi assegnati alla offerta tecnica di ciascuno dei concorrenti non esclusi;
 - apertura, previa verifica della loro integrità e sigillatura, della "busta C – Offerta Economica" dei concorrenti ammessi; per ogni offerta economica, la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione o ammissione al prosieguo delle operazioni di gara; la Commissione darà lettura delle singole offerte.
- 21.1.9** La Commissione procederà poi, sempre in seduta pubblica, ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta economica sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 del presente disciplinare di gara; di detto punteggio sarà data lettura.
- 21.1.10** Attribuiti i punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi di ciascuna offerta, la Commissione determinerà, per ogni offerta, un dato numerico finale atto alla formazione della graduatoria e all'individuazione dell'offerta migliore. La determinazione dei punteggi assegnati agli elementi qualitativi e quantitativi e la determinazione del punteggio finale avverranno secondo le indicazioni presenti nell'Allegato A2, facente parte della documentazione di gara disponibile sul sito internet www.ativa.it.

- 21.1.11** La Commissione formulerà la graduatoria sulla base del punteggio conseguito da ciascuna offerta e, qualora non vi siano offerte anormalmente basse, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al R.d.P. tutti gli atti e documenti di gara ai fini dei successivi adempimenti.
- 21.1.12** Nel caso in cui vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, la Commissione darà comunicazione al Responsabile del Procedimento affinché dia corso agli adempimenti di cui all'art. 97 del Codice, secondo il punto 20. La Commissione indicherà al Responsabile del Procedimento anche le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 6 del Codice, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del Procedimento di decidere al riguardo.
- 21.1.13** All'esito delle operazioni di cui sopra il R.d.P. formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta risultata congrua ovvero non anomala.
- 21.1.14** La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione.
- 21.1.15** L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora il concorrente ritenga che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o le giustificazioni alla medesima costituiscano segreti tecnici o commerciali, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione in cui:

1. dovrà essere indicato il documento dell'offerta e la relativa parte dello stesso che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale e la relativa motivazione.

Si applica comunque l'articolo 53, comma 6 del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria esclusiva del Foro di Torino rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente nell'ambito della gara di cui in epigrafe.

25. ULTERIORI INFORMAZIONI

La stazione appaltante si riserva la facoltà, di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Torino, li 22/07/2019.

ATIVA S.p.A.

Amministratore delegato

(dott. ing. Luigi Cresta)

Allegati:

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

- A.1. Domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta e relativa appendice;
- A.2. Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di valutazione dell'offerta, documentazione dell'offerta tecnica. Modalità di verifica delle offerte anormalmente basse;
- A.3. Lista delle categorie e delle lavorazioni.